APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI EMIGRAZIONE ASSISTITA FRA L'ITALIA E L'AUSTRALIA

Art. 4

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale, e' autorizzato a stipulare le necessarie Convenzioni con gli Enti e gli Istituti ai quali verranno affidate le operazioni finanziarie relative all'Accordo che si approva con la presente legge.

Versione in vigore dal 14 agosto 1951, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione ed esecuzione dell'Accordo di emigrazione assistita fra l'Italia e l'Australia
Estremi	Legge 10 giugno 1951, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-ed-esecuzione-dell-accordo-di-emigrazione-assistita-fra/art-4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it